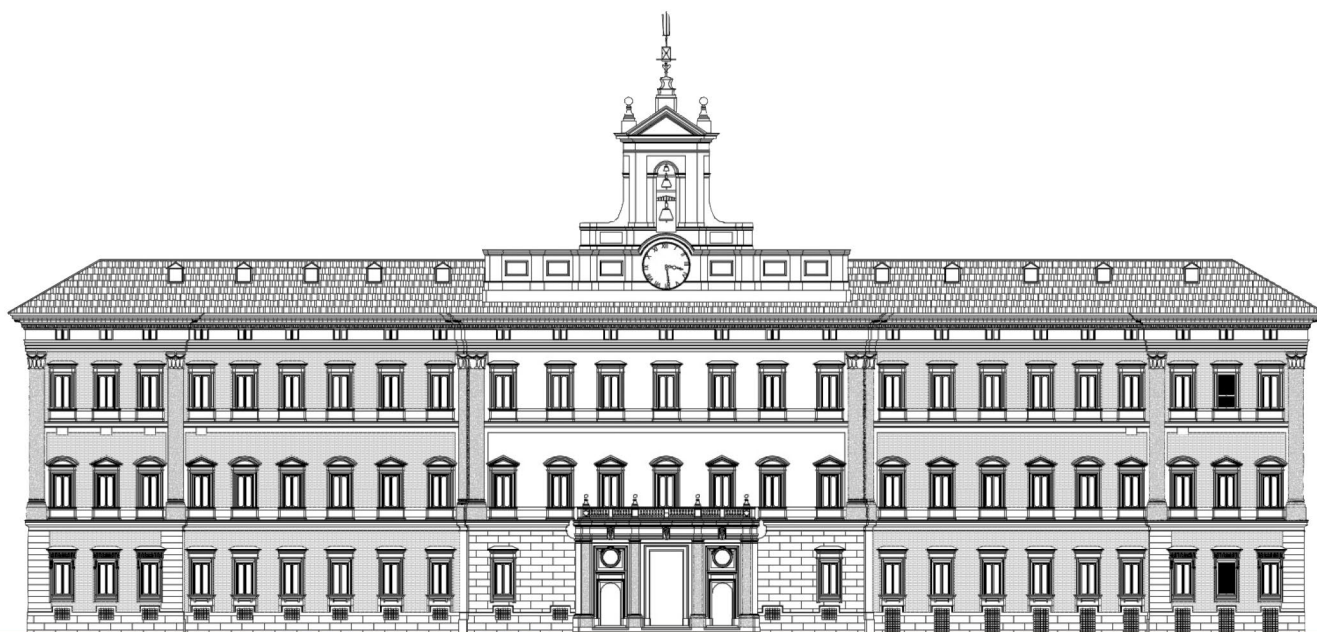




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2577 e abb.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni
straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti
cooperativi e mutualistici

N. 520 – 18 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2577 e abb.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni
straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti
cooperativi e mutualistici

N. 520 – 18 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	- 3 -
ARTICOLO 2	- 6 -
MISURE SPECIFICHE PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI	- 6 -
ARTICOLO 3	- 10 -
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.....	- 10 -
ARTICOLO 4	- 16 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E MUTUALISTICI	- 16 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2577 e abb.
Titolo:	Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Barabotti (LEGA)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame¹ (collegato alla manovra finanziaria 2025) reca delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla X Commissione (Attività produttive), che vi ha introdotto modifiche e lo ha trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, ancora utilizzabile, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame, in sede referente, non sono stati invece corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Delega al Governo per la riforma dell'amministrazione straordinaria

La norma delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni

¹ In abbinamento con l'AC 1778.

relative alle situazioni di crisi nonché una disciplina organica dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, attraverso l'innovazione, la razionalizzazione e la semplificazione della normativa vigente, con riferimento a:

- le imprese che, in forma singola o di gruppo, superano determinate soglie dimensionali, definite in relazione al fatturato, al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio² e al numero dei lavoratori impiegati, non inferiori a quelle previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 del 1990 [comma 1, lettera a)];
- le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, nonché quelle che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge e che superano determinate soglie dimensionali, definite in relazione al numero dei lavoratori impiegati [comma 1, lettera b)];

Nell'ambito della delega, il Governo è inoltre delegato ad abrogare il decreto legislativo n. 270 del 1999, e il decreto-legge n. 347 del 2003, recanti, rispettivamente, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, e a stabilire le disposizioni di natura penale necessarie in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo (comma 2).

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3). Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi (comma 4).

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 detta disposizioni sul perimetro soggettivo di applicazione della riforma della disciplina della "amministrazione straordinaria" delle grandi imprese in crisi. In particolare, viene evidenziato che la rimodulazione della platea dei destinatari delle relative disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il criterio di delega sostanzialmente conferma l'attuale platea. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la competente direzione generale del Ministero possiede strutture e risorse sufficienti a far fronte a incrementi di carico che dovessero derivare dalle modifiche previste.

² Tale criterio è stato introdotto dalla X Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha integrato il comma 1, lettera *a*) introducendo un ulteriore criterio (il livello di indebitamento in rapporto al patrimonio) finalizzato a delimitare la soglia dimensionale delle imprese destinatarie della nuova disciplina oggetto di delega legislativa, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame delega il Governo a riformare l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con riferimento anche a quelle operanti in settori di rilevanza strategica (comma 1). Nell'ambito della delega viene prevista l'abrogazione della vigente disciplina sull'amministrazione straordinaria e delle misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in insolvenza, nonché l'introduzione delle necessarie disposizioni penali (comma 2). Sugli schemi dei decreti legislativi è previsto, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 3). Si prevede inoltre che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 vengano adottati nel rispetto dei principi costituzionali nonché sulla base dei principi e criteri direttivi della delega di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (*cf. infra*) [comma 5].

La relazione tecnica, a conferma della summenzionata prescrizione di neutralità finanziaria, riferisce che la rimodulazione della platea dei destinatari delle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il criterio di delega sostanzialmente conferma l'attuale platea. La competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* possiede strutture e risorse sufficienti a far fronte a incrementi di carico che dovessero derivare dalle modifiche previste.

Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 1 prevede che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali nonché sulla base dei principi e criteri direttivi della delega di cui al medesimo articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la formulazione della disposizione in commento, si osserva preliminarmente che i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono contenuti anche negli articoli 2 e 3 ricompresi, al pari dell'articolo 1, nel capo I del disegno di legge in esame. Al riguardo, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di modificare conseguentemente la formulazione della disposizione.

Si osserva, peraltro, che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *n)*, *s)*, *t)*, *aa)* e *dd)*, recano clausole di invarianza riferite all'attuazione di ciascuno di essi.

Ciò posto, potrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di allineare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione in commento a quella più comunemente utilizzata nella prassi, anche al fine di chiarirne meglio la portata, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Misure specifiche per la composizione negoziata della crisi

Normativa vigente. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019 ha istituito una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 1). Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. (comma 2). Presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma è formato, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, nonché altri soggetti anche non iscritti in albi professionali, in possesso di specifici requisiti individuati dalla norma (comma 3). L'iscrizione all'elenco è, altresì, subordinata al possesso della specifica formazione disciplinata con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (comma 4). La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e provincia autonoma ed è composta da: *a)* due magistrati, uno effettivo e uno supplente; *b)* due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; *c)* due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del

capoluogo di regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova la camera di commercio (comma 6).

Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2023 (comma 10).

La norma prevede che per le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovano anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* o *b)*, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e per le quali risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- istituire nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3, del suddetto Codice una sezione speciale di professionisti dotati di particolari requisiti di esperienza, competenza e professionalità nella gestione della crisi delle grandi imprese e delle imprese strategiche, tra i quali individuare l'esperto di cui al medesimo articolo 13, comma 3, del Codice [comma 1, lettera *a)*];
- prevedere che i due membri della commissione per la nomina dell'esperto, di cui all'articolo 13, comma 6, lettera *c)*, del Codice siano nominati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, anziché, come previsto nel testo vigente di tale disposizione, dal prefetto del capoluogo di regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova la Camera di commercio [comma 1, lettera *b)*];
- stabilire le modalità con le quali l'esperto nominato informa periodicamente³ il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sull'andamento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa [comma 1, lettera *c)*];
- individuare le modalità di accesso delle imprese a interventi pubblici di sostegno ai processi di risanamento aziendale [comma 1, lettera *d)*].

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che l'articolo prevede misure specifiche per la composizione negoziata della crisi, individuando, tra l'altro, le modalità di accesso a misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale che risultano tuttavia già esistenti a legislazione vigente, per cui non vengono istituite nuove misure incentivanti. Tanto premesso, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, la relazione tecnica evidenzia che la creazione di una sezione speciale nell'elenco degli esperti rientra nell'ambito delle attività di manutenzione e gestione evolutiva della piattaforma telematica già esistente, i cui oneri sono coperti dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare dalle

³ Come previsto da un emendamento approvato dalla Commissione di merito

autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 83 del 2022, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (euro 700.000 per il 2022 e euro 200.000 annui a decorrere dal 2023). Nello specifico, viene, altresì, riferito, che nonostante le risorse a disposizione a valere sul capitolo di bilancio 2265 del MIMIT siano state oggetto di riduzione dalla legge di bilancio 2025-2027, l'attuale (2 settembre 2025⁴) capienza pari a euro 180.500 a decorrere dal 2025 si ritiene sufficiente a far fronte all'impegno preso e, quindi, a coprire l'attività implementativa prevista dalla presente norma.

Si evidenzia che le dotazioni del suddetto capitolo, aggiornate alla legge n. 199 del 2025 (legge bilancio 2026) sono pari ad euro 171.475 per ciascun anno del triennio 2026-2028.

La relazione tecnica afferma, pertanto, che l'istituzione di tale sezione si traduce in una mera misura organizzativa, di natura interna al sistema di funzionamento dell'elenco, che non comporta attività ulteriori o aggiuntive a carico delle Camere di Commercio, né richiede interventi di aggiornamento, potenziamento o adeguamento della piattaforma digitale già in uso, trattandosi di una modifica non strutturale, bensì riconducibile alle attività correnti di gestione della piattaforma e dell'elenco stesso, già coperte da legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo le Camere di Commercio provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha modificato il comma 1, lettera c), non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame individua ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 1 con specifico riguardo alle imprese di grandi dimensioni o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica (imprese individuate dal comma 1 del medesimo articolo 1) che versino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando sia ragionevolmente perseguibile il loro risanamento. Tra questi principi e criteri direttivi, in particolare, viene prevista l'istituzione di una sezione speciale di esperti nelle crisi di grandi imprese presso ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome, all'interno dell'elenco degli esperti in materia di ristrutturazione aziendale e gestione delle crisi già previsto e disciplinato a normativa vigente dall'articolo 13 del decreto

⁴ Data di presentazione alla Camera dei deputati dell'AC 2577.

legislativo n. 14 del 2019 [comma 1, lettera *a*)], nonché l'individuazione delle modalità di accesso delle imprese a interventi pubblici di sostegno ai processi di risanamento aziendale [comma 1, lettera *d*)].

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), la relazione tecnica afferma che l'istituzione della sezione speciale nell'elenco degli esperti di cui dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019 si traduce in una mera misura organizzativa, afferente alle modalità di funzionamento dell'elenco, che non comporta attività aggiuntive a carico delle Camere di commercio, né richiede interventi di adeguamento della piattaforma digitale esistente. Tale modifica sarebbe, quindi, di natura non strutturale e riconducibile ad attività correnti di gestione della piattaforma e dell'elenco, già coperte a legislazione vigente, e non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo le Camere di commercio provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto, la relazione tecnica precisa che la creazione di una sezione speciale nell'elenco degli esperti rientra nell'ambito delle attività di gestione evolutiva della piattaforma telematica già esistente, prevista dall'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 14 del 2019, i cui oneri sono coperti dal comma 10 della medesima disposizione del richiamato decreto legislativo (euro 200.000 annui a decorrere dal 2023) a valere sul capitolo di bilancio 2265 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, alla data del 2 settembre 2025, la relazione tecnica riferisce avere una capienza pari a euro 180.500 a decorrere dal 2025. Tale importo risulterebbe sufficiente a far fronte anche all'attività implementativa prevista dalla presente norma.

Al riguardo, posto che la dotazione del suddetto capitolo, aggiornata alla legge n. 199 del 2025 (legge bilancio 2026), è pari a euro 171.475 per ciascun anno del triennio 2026-2028 e risulta in riduzione sia rispetto all'importo originariamente autorizzato, sia rispetto a quello indicato dalla relazione tecnica e riferito alla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), andrebbero acquisiti ulteriori elementi di informazione volti a confermare la possibilità di far fronte alle summenzionate attività implementative di natura gestionale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, inoltre, con riferimento alle modalità di accesso a misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale [comma 1, lettera *d*)], riferisce che queste risultano già esistenti a legislazione vigente e non ne vengono istituite di nuove, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3

Amministrazione straordinaria

Le norme recano i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 (*cf. supra*) per le imprese di grandi dimensioni o operanti in settori strategici⁵ che versano in stato di insolvenza⁶.

Nel dettaglio, si prevede che il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

- individuare i requisiti e i presupposti per l'accesso al procedimento di amministrazione straordinaria tenendo conto, oltre che dello stato di insolvenza, delle specifiche caratteristiche delle imprese⁷ [comma 1, lettera *a*)];
- disciplinare il procedimento di accesso all'amministrazione straordinaria secondo criteri di massima celerità, efficienza ed efficacia e prevedere che alle fasi giurisdizionali si applichino le disposizioni in materia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale previsti dal capo IV del titolo III della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza⁸ [comma 1, lettera *b*)];
- individuare i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza [comma 1, lettera *c*)];
- attribuire al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di rendere un parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso all'amministrazione straordinaria, contenente l'indicazione di uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso in cui il tribunale dichiari lo stato di insolvenza [comma 1, lettera *d*)];

⁵ Come definite dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

⁶ Ai sensi dell'articolo 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

⁷ Nel dettaglio: per le imprese di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, alle dimensioni dell'impresa, in forma singola o di gruppo, per quanto concerne il numero dei dipendenti, comunque determinato in misura non inferiore a quello previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fatturato e al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio; per le imprese di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, al carattere strategico dell'impresa o alla titolarità di reti e impianti di rilevanza strategica, unitamente alla presenza di un determinato numero minimo di dipendenti.

⁸ Di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

- attribuire al tribunale il potere di dichiarare con sentenza, previo il citato parere del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, lo stato di insolvenza, con contestuale nomina dei commissari giudiziali [comma 1, lettera e)];
- determinare gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con gli adattamenti adeguati alle particolarità del procedimento [comma 1, lettera f)];
- stabilire il termine entro cui il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, dichiara, con decreto, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, salvi i casi di manifesta insussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali, nei quali il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale [comma 1, lettera g)];
- prevedere, per le imprese di grandi dimensioni o operanti in settori strategici⁹, un procedimento di accesso all'amministrazione straordinaria su istanza presentata dall'imprenditore [comma 1, lettera h)];
- estendere, sotto determinate condizioni, ai soci la predetta facoltà [comma 1, lettera i)];

Nel dettaglio, tale facoltà è riconosciuta ai soci titolari, anche congiuntamente, in forma diretta o indiretta, di una quota pari almeno al 30 per cento del capitale di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, qualora i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare, entro i successivi quindici giorni, l'istanza di apertura della procedura ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur sussistendo i suddetti requisiti.

- stabilire i requisiti necessari per procedere all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria ad altre imprese direttamente o indirettamente connesse all'impresa sottoposta alla procedura principale¹⁰ [comma 1, lettera l)];
- attribuire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il potere di predisporre e tenere l'elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza [comma 1, lettera m)];

Il citato Ministero definisce specifici requisiti di esperienza e di professionalità, eventualmente anche manageriali, per l'iscrizione nell'elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza e ne disciplina i relativi poteri e funzioni.

- attribuire al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nel caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il potere di nomina dell'organo

⁹ Come definite dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

¹⁰ In particolare, è previsto che la procedura di amministrazione straordinaria possa essere estesa ad altre imprese direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura principale o dall'impresa che la controlla ovvero a imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a una direzione comune con l'impresa sottoposta alla procedura principale.

commissariale e dei componenti del comitato di sorveglianza, da individuare tra gli iscritti negli elenchi di cui sopra, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *n*]);

- individuare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza necessari per l'assunzione degli incarichi di commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza [comma 1, lettera *o*]);
- determinare i limiti al numero degli incarichi commissariali e professionali conferibili al medesimo soggetto iscritto nel predetto elenco [comma 1, lettera *p*]);
- prevedere le ipotesi di revoca o di sostituzione del commissario straordinario e del membro del comitato di sorveglianza, nei casi di non corretto adempimento dei compiti stabiliti dalla legge o di violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione con il Ministero vigilante [comma 1, lettera *q*]);
- prevedere la redazione di un programma da parte dell'organo commissariale, sulla cui esecuzione vigila il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avente ad oggetto, alternativamente: la cessione dei complessi aziendali a terzi¹¹; la ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa [comma 1, lettera *r*]);
- determinare i criteri e le modalità per la remunerazione del commissario senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *s*]);

Nello specifico, nella determinazione dei criteri e delle modalità per la remunerazione del commissario si deve tener conto della complessità della procedura e dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali e dei limiti previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica¹², per i compensi dei dirigenti delle società pubbliche, eccezionalmente derogabili, con provvedimento motivato, in relazione alla particolare complessità della procedura e tenendo conto dei risultati di gestione conseguiti.

- determinare criteri e modalità per la remunerazione dei componenti del comitato di sorveglianza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *t*]);
- disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato straordinario nonché le relative modalità procedurali [comma 1, lettera *u*]);
- disciplinare la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale [comma 1, lettera *v*]);
- disciplinare le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria [comma 1, lettera *z*]);
- provvedere al raccordo della disciplina adottata in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame (*cfr. supra*) con le norme e i principi

¹¹ Sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire.

¹² Di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

- del codice della crisi di impresa¹³, ove non già espressamente richiamati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *aa*]);
- stabilire le norme intertemporali e transitorie [comma 1, lettera *bb*]);
 - individuare forme di migliore raccordo tra l'amministrazione straordinaria e le misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale [comma 1, lettera *cc*]);
 - rivedere e semplificare le modalità di accesso a strumenti di sostegno del reddito di carattere straordinario per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *dd*]).

La relazione tecnica, riferita al testo originale del provvedimento, riporta che i principi e criteri direttivi espressamente indicati dalle norme in esame risultano avere carattere meramente ordinamentale. Nel dettaglio:

- con riferimento al potere del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di nomina dell'organo commissariale [lettera *n*]) e dei componenti del comitato di sorveglianza e della determinazione del loro compenso [lettere *s*) e *t*]), viene specificato che trattasi di attività che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto risulta gravare sulla procedura e quindi sull'imprenditore sottoposto alla stessa;
- con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *n*), viene riferito che la disciplina è già regolata dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 270 del 1999 e decreto-legge n. 347 del 2003), pertanto le norme prevedono di raccordare queste disposizioni con il nuovo codice della crisi d'impresa, non comportando tale attività nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *aa*), viene evidenziato che esso si limita a prevedere un coordinamento meramente formale con le regole e gli istituti della crisi d'impresa e dell'insolvenza, senza che ciò comporti modifiche di ordine sostanziale rispetto alla normativa vigente;

La relazione specifica che siffatto coordinamento si rende necessario, nell'ambito di un complessivo intervento di riordino ed unificazione della disciplina in discorso, tenuto conto che sia il decreto legislativo n. 270 del 1999 sia il decreto-legge n. 347 del 2003 sono stati introdotti sotto la vigenza della precedente "legge fallimentare" (Regio decreto n. 267 del 1942), il che implica il perdurante riferimento, ad esempio, a termini e concetti non più rinvenibili nell'attuale CCII.

- con riferimento al criterio di delega di cui alle lettere *cc*) e *dd*), viene chiarito che gli stessi non intendono modificare, rispettivamente, la disciplina delle "misure pubbliche di sostegno" e degli "strumenti di sostegno del reddito", ma soltanto le

¹³ Di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

modalità formali di accesso ai medesimi, attraverso la predisposizione di strumenti di raccordo e procedimenti che non possono essere prefigurati *ex ante*, dovendo essere adattati alle singole misure. La relazione tecnica riferisce altresì che non sono state indicate specificamente e nominativamente le misure e gli strumenti, atteso che ciò avrebbe introdotto un carattere di eccessiva rigidità.

Per quanto attiene all'attività di gestione e vigilanza posta a carico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, viene, infine, specificato che le stesse rientrano nell'ambito delle competenze cui il medesimo Ministero è già titolare in base alla normativa vigente. Pertanto, dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo il Ministero provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, recano i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1 (*cfr. supra*) per le imprese di grandi dimensioni od operanti in settori strategici¹⁴ che versano in stato di insolvenza.

In particolare, il Governo è tenuto, tra l'altro: a disciplinare il procedimento di accesso all'amministrazione straordinaria secondo criteri di massima celerità, efficienza ed efficacia, individuando i relativi requisiti e i presupposti per l'accesso [comma 1, lettere *a*) e *b*)]; ad attribuire al tribunale il potere di dichiarare con sentenza, previo parere del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, lo stato di insolvenza, con contestuale nomina dei commissari giudiziali¹⁵ [comma 1, lettere *d*) ed *e*)]; a stabilire il termine entro cui il tribunale dichiara¹⁶, con decreto, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, salvi i casi previsti dalla norma [comma 1, lettera *g*)]; ad attribuire al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nel caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il potere di nomina dell'organo commissariale e dei componenti del comitato di sorveglianza, da individuare nell'ambito di appositi elenchi predisposti e tenuti dal medesimo Ministero¹⁷, senza nuovi o

¹⁴ Come definite dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

¹⁵ Su indicazione del medesimo Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

¹⁶ Sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale.

¹⁷ Definiti stabilendo specifici requisiti di esperienza e di professionalità, eventualmente anche manageriali.

maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettere *m*) e *n*]); a prevedere la redazione di un programma da parte dell'organo commissariale – avente ad oggetto, alternativamente, la cessione dei complessi aziendali a terzi¹⁸ ovvero la ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa –, sulla cui esecuzione vigila il Ministero delle imprese e del *made in Italy* [comma 1, lettera *r*]); a determinare criteri e modalità per la remunerazione del commissario – che tengano conto della complessità della procedura e dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata –, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali e dei limiti previsti¹⁹ per i compensi dei dirigenti delle società pubbliche, eccezionalmente derogabili, con provvedimento motivato²⁰, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *s*]); a determinare criteri e modalità per la remunerazione dei componenti del comitato di sorveglianza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *t*]); a disciplinare la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale [comma 1, lettera *v*]); a provvedere al raccordo della disciplina adottata in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 della provvedimento in esame con le norme e i principi del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ove non già espressamente richiamati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *aa*]); a stabilire le necessarie norme intertemporali e transitorie [comma 1, lettera *bb*]); a individuare forme di migliore raccordo tra l'amministrazione straordinaria e le misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale [comma 1, lettera *cc*]); a rivedere e semplificare le modalità di accesso a strumenti di sostegno del reddito di carattere straordinario per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *dd*]).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo hanno carattere meramente ordinamentale.

¹⁸ Sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire.

¹⁹ Dall'articolo 11, comma 6, testo unico in materia di società a partecipazione unica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

²⁰ In relazione alla particolare complessità della procedura e tenendo conto dei risultati di gestione conseguiti.

Con riferimento al potere del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di nomina dell'organo commissariale e dei componenti del comitato di sorveglianza [comma 1, lettera *n*]) e della determinazione del loro compenso [comma 1, lettere *s*) e *t*]), precisa che si tratta di attività che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto risultano gravare sulla procedura e, quindi, sull'imprenditore sottoposto alla stessa.

Con riferimento all'introduzione di misure volte al miglior raccordo tra l'amministrazione straordinaria e le misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale, afferma che non si intende la disciplina delle "misure pubbliche di sostegno", ma soltanto le modalità formali di accesso alle stesse, attraverso la predisposizione di strumenti di raccordo e procedimenti che non possono essere prefigurati *ex ante*, dovendo essere adattati alle singole misure. D'altro canto – prosegue sul punto la relazione tecnica –, non si è ritenuto opportuno indicare specificamente e nominativamente le misure, atteso che ciò introdurrebbe un carattere di eccessiva rigidità [comma 1, lettera *cc*]).

Con riferimento alla revisione e alla semplificazione delle modalità di accesso a strumenti di sostegno del reddito di carattere straordinario per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria [comma 1, lettera *dd*]), la relazione tecnica argomenta la neutralità finanziaria rimandando a considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione alla lettera *cc*).

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione recati dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento²¹, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e, ove necessario, delle correlate disposizioni contenute nel Codice civile. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, con particolare riguardo al

²¹ Su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze.

riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, dell'ordinamento dell'Unione europea e della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).

Nell'esercizio della delega, il Governo, ferma restando la disciplina della vigilanza di Banca d'Italia e della Banca centrale europea con riferimento alle banche di credito cooperativo e alle società capogruppo di gruppi bancari cooperativi e di quella di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle imprese sociali, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- estendere la finalità di consulenza e assistenza²² anche alla fase del monitoraggio della gestione, con riferimento agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili²³, alla rendicontazione di sostenibilità²⁴, limitatamente alla sostenibilità sociale e ai principi di organizzazione democratica della società cooperativa. A tal fine, prevedere che una quota parte del fondo derivante dalle contribuzioni obbligatorie, nei limiti delle risorse disponibili, sia destinato a favorire lo sviluppo della cooperazione, la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per operatori, e la qualificazione professionale degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti [comma 2, lettera a)];
- prevedere forme di coordinamento funzionale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le altre strutture e organismi, centrali e periferici, della pubblica amministrazione che vigilano gli enti relativamente a oggetti diversi da quello di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002²⁵, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo [comma 2, lettera b)];

²² Di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 220 del 2002. Tale disposizione prevede che la revisione cooperativa sia finalizzata, tra l'altro, a fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

Si ricorda che il precedente articolo 2, commi da 1 a 3, prevede che gli enti cooperativi siano sottoposti a revisione secondo scadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale. Dette revisioni sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

²³ Di cui all'articolo 2086, secondo comma, del Codice civile. Tale comma prevede che l'imprenditore abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

²⁴ Di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 125 del 2024. Tale articolo, al comma 1, prevede che le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate, includano in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

²⁵ Recante vigilanza cooperativa.

- provvedere alla riforma dell'Albo delle società cooperative, ridenominato "Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche", prevedendo l'iscrizione in un unico registro pubblico nazionale, accessibile gratuitamente e digitalmente, con la contestuale soppressione dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi [comma 2, lettera c)];
- introdurre strumenti volti a prevenire comportamenti omissivi e atti elusivi dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, con specifico riferimento alle operazioni straordinarie di gestione, anche al fine di disciplinarne i casi e le modalità nelle ipotesi in cui la devoluzione del patrimonio deve effettuarsi in favore di più fondi mutualistici ai quali l'ente ha versato, nei dieci anni antecedenti all'insorgere dell'obbligo di devoluzione, il contributo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992²⁶ [comma 2, lettera d)];
- circoscrivere e definire il complesso delle attività rientranti nella vigilanza esercitata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nel rispetto, tra l'altro, dei principi di adeguatezza ed effettività del sistema dei controlli, di proporzionalità del sistema sanzionatorio, di presenza diffusa nel territorio nazionale e in più settori della cooperazione, nonché di ulteriori principi e criteri direttivi quali quello di assicurare la vigilanza amministrativa sulle associazioni di rappresentanza riconosciute e sulle società e associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché quello di regolare le attribuzioni delle associazioni in tema di vigilanza sull'adesione, sul recesso e sull'esclusione degli enti ad esse aderenti [comma 2, lettera e)];
- disciplinare il procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo, prevedendo, in base alla gravità del comportamento, la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati, di cui alla successiva lettera i) [comma 2, lettera f)];

La disciplina del procedimento sanzionatorio avviene alle seguenti condizioni:

- prevedere che le sanzioni siano irrogate nei casi di manifesta violazione di legge, compresa l'omessa vigilanza, di travisamento del fatto ovvero di affermazione o negazione di un fatto;
- prevedere che il procedimento comprenda l'accertamento delle effettive conseguenze della condotta commissiva od omissiva;

²⁶ L'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992 prevede che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute, debbano destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire (circa 10 euro).

- prevedere una procedura per la ripetizione del contributo biennale versato dall'ente alla associazione di appartenenza nei casi di violazione o di errore imputabili al revisore incaricato;
 - individuare i casi nei quali l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo decade o è sospesa dalla prerogativa di individuare la terna di professionisti per il conferimento dell'incarico di commissario liquidatore.
- integrare la disciplina relativa alla Commissione centrale per le cooperative²⁷, individuando in particolare i casi in cui la Commissione può esprimere pareri su questioni di ordine generale in materia di cooperazione [comma 2, lettera g)];
- razionalizzare, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, i provvedimenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, relativo ai provvedimenti adottati dal Ministero a seguito dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, sopprimendo, tra l'altro, la maggiorazione prevista dal comma 5-*bis* (incremento del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto) e attribuendo all'autorità di vigilanza la possibilità di nominare uno o più esperti con compiti di consulenza e supporto da affiancare all'organo di amministrazione [comma 2, lettera h)];
- fermo restando il principio secondo cui per le ispezioni straordinarie è possibile avvalersi esclusivamente di funzionari del Ministero vigilante nonché, sulla base di apposita convenzione, di funzionari abilitati di altre amministrazioni, istituire un Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati, nel quale sono iscritti i revisori già abilitati alla data della sua istituzione, prevedendo un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, cui attingere qualora risulti insufficiente il numero dei revisori incaricati della vigilanza ministeriale sulle cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. I predetti professionisti sono individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* mediante selezione pubblica, con obbligo di successiva frequenza e superamento di un corso abilitante. Con modifiche intervenute in sede referente, si specifica che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione in materia di formazione e abilitazione per la vigilanza e la revisione cooperativa da svolgersi nei predetti territori [comma 2, lettera i)];
- garantire un'adequata pubblicità, attraverso l'Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche, dell'attività di controllo svolta su ciascuna cooperativa e prevedere, a carico degli amministratori degli enti vigilati,

²⁷ Di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2007.

specifici obblighi di informazione all'assemblea circa gli esiti della vigilanza [comma 2, lettera l/];

- apportare all'articolo 2543 del Codice civile, che dispone in merito alla nomina del collegio sindacale, le modifiche necessarie per disciplinare con chiarezza la nomina dell'organo di controllo interno o del revisore legale dei conti; prevedere specifici obblighi informativi nella relazione dei sindaci²⁸ e nella relazione di revisione²⁹, anche in merito al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione gravanti sugli amministratori; rafforzare l'idoneità al conseguimento delle finalità e definire un contenuto minimo della certificazione del bilancio cui sono tenute le società cooperative³⁰ [comma 2, lettera m)];
- prevedere un contenuto minimo obbligatorio della relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile³¹ ovvero, in caso di bilancio abbreviato, della nota integrativa o, in caso di bilancio di microimprese, delle annotazioni in calce allo stato patrimoniale [comma 2, lettera n)];

Il contenuto deve comprendere l'esposizione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, delle variazioni della consistenza delle riserve indivisibili e del prestito sociale nonché il rispetto dei principi del carattere aperto, dell'assenza di fini di speculazione privata, della democraticità e dell'autonomia della società cooperativa.

- considerare, sentita la Banca d'Italia, le specificità delle banche di credito cooperativo e delle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, evitando sovrapposizioni con i controlli di competenza della Banca d'Italia e della BCE, prevedendo che la vigilanza amministrativa sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi verifichi che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo [comma 2, lettera o)].

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta

²⁸ Di cui all'articolo 2429 del Codice civile.

²⁹ Di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

³⁰ Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992. Tale norma prevede che le società cooperative e i loro consorzi siano tenute all'annuale certificazione di bilancio, oltre alla normale ispezione, quando ricadono in determinate condizioni dimensionali o operative, come un fatturato elevato, il possesso di partecipazioni di controllo, riserve indivisibili significative o la raccolta di prestiti oltre una certa soglia.

³¹ Si ricorda che l'articolo 2428 del codice civile disciplina il contenuto della relazione sulla gestione che corredata il bilancio e che viene elaborata dagli amministratori.

giorni. Con detta procedura il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi (commi 3 e 4).

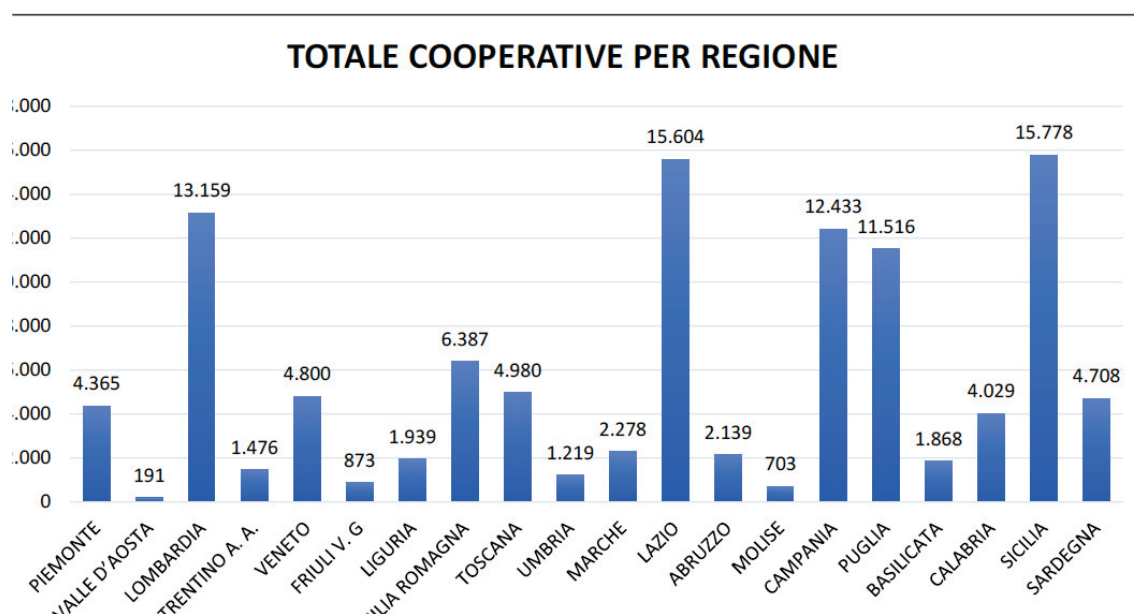
La relazione illustrativa afferma che la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici ha l'obiettivo di rivederne e adeguarne la normativa vigente, al precipuo fine di razionalizzare l'impianto normativo, attualizzandolo rispetto al mutato contesto economico e sociale, rispondendo all'esigenza di una complessiva e necessaria operazione di aggiornamento dell'intero settore.

Al fine di consentire alla revisione cooperativa di svolgere la sua funzione in maniera coerente con lo sviluppo dei tempi, l'attività di vigilanza è, infatti, chiamata a confrontarsi con nuove tematiche, quali, a titolo esemplificativo:

- quelle relative alle dimensioni ambientale e sociale dell'attività e alla struttura organizzativa dell'impresa (ESG – *Environmental, Social e Governance*), che rappresentano i tre indicatori fondamentali utilizzati per valutare la sostenibilità anche nell'ambito imprenditoriale;
- le nuove forme di governo societario e i relativi assetti organizzativi;
- le novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Si è reso necessario, pertanto, procedere a tale importante riforma nell'attuale momento storico, al fine di porre debita attenzione ai nuovi ambiti menzionati, promuovendo una funzione di vigilanza che vada al di là della stretta verifica incentrata sui controlli di ottemperanza, per svolgere anche una funzione di impulso a migliori livelli di gestione e a scelte virtuose, in una prospettiva proattiva.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame contengono la delega al Governo per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici al precipuo fine di razionalizzare l'impianto normativo, attualizzandolo al mutato contesto economico e sociale. Le cooperative costituiscono una colonna portante del tessuto economico italiano, contribuendo per circa il 7 per cento al PIL nazionale e impiegando circa il 7,5 per cento della forza lavoro, con un impatto rilevante sia a livello macroeconomico sia territoriale. Con riferimento al febbraio 2025, risultano iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative 85.548 unità. Questo dato riflette un recente intervento di pulizia del registro compiuto nel marzo 2024 dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che ha disposto la cancellazione d'ufficio di 24.557 cooperative inattive da oltre cinque anni (fonte partitaiva.it), riducendo sensibilmente il numero totale (erano circa 110 mila a fine 2021). Dal punto della distribuzione sul territorio, il 48,1 per cento delle cooperative è situato nel Mezzogiorno, con le maggiori concentrazioni in Sicilia, Lazio, Lombardia, Campania e Puglia.



Il settore cooperativo – aggiunge la relazione tecnica – presenta criticità strutturali e operative che rendono imprescindibile un aggiornamento della normativa di vigilanza, al fine di garantire maggiore efficienza e trasparenza. A tali obiettivi rispondono i singoli criteri di delega che appresso saranno esaminati nel loro impatto finanziario. Preliminarmente, la relazione tecnica segnala che al comma 1 è espressamente prevista la clausola di invarianza della spesa. Gli interventi previsti rientrano, infatti, nei compiti e nelle funzioni già attribuite all'amministrazione, la loro attuazione ben può avvenire a mezzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica prosegue affermando che l'articolo 4, commi 1 e 2, definisce l'oggetto della riforma e ne delinea i principi e i criteri direttivi con disposizione di carattere chiaramente ordinamentale.

L'articolo 4, comma 2, lettera a), prevede l'estensione della finalità di consulenza e assistenza di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 220 del 2002, anche alla fase del monitoraggio della gestione, con riferimento agli assetti amministrativi, contabili e organizzativi di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, alla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 125 del 2024, limitatamente alla sostenibilità sociale e ai principi *governance* democratica. L'estensione dell'attività consulenziale svolta dai revisori del Ministero e delle associazioni non produce maggiori oneri poiché trattasi di attività che è ricompresa nelle attività di istituto e che vengono già svolte a legislazione vigente, seppure in relazione alla sola fase della revisione contabile. La previsione di destinare una quota parte del Fondo per la vigilanza alla qualificazione

professionale dei cooperatori si attua nel rispetto del vincolo di invarianza, in quanto l'intervento è circoscritto alle risorse già disponibili nel Fondo stesso, alimentato in via esclusiva dalle contribuzioni obbligatorie delle società cooperative, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. L'utilizzo del fondo a fini formativi è conforme alle sue finalità istitutive, come già disciplinate, e non comporta modifiche alla struttura o all'entità delle entrate. In ogni caso giova rilevare che tutte le attività del personale ispettivo del Ministero impegnato sul fronte della vigilanza cooperativa gravano su un Fondo per la vigilanza alimentato con i contributi delle centrali cooperative. In particolare, il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, in forza del DM del 26 maggio 2023 per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

(euro)

Fasce	Importo	Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
A	280,00	Fino a 100	Fino a euro 5.160,00	Fino a euro 75.000
B	680,00	Da 101 a 500	Da euro 5.160,01 a euro 40.000	Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
C	1.350,00	Superiore a 500	Superiore a 40.000,00	Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
D	1.730,00	Superiore a 500	Superiore a 40.000,00	Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
E	1.730,00	Superiore a 500	Superiore a 40.000,00	Superiore a euro 2.000.000,00

L'articolo 4, comma 2, lettera b). prevede forme di coordinamento funzionale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le altre strutture e organismi, centrali e periferici, della pubblica amministrazione che vigilano gli enti su oggetti diversi da quello di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo, nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento, nonché dei principi e delle disposizioni contenuti nel decreto legislativo n. 103 del 2024. Le attività di raccordo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le altre amministrazioni pubbliche si fondano su strumenti di cooperazione amministrativa già previsti dal quadro normativo vigente (quali all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990) e non comportano la costituzione di nuovi uffici né l'assunzione di personale dedicato. Tali attività saranno svolte dagli uffici attualmente competenti per la vigilanza, attraverso protocolli d'intesa o strumenti di coordinamento già in uso, senza aggravio di costi.

L'articolo 4, comma 2, lettera c). prevede la riforma e la ridenominazione dell'Albo delle società cooperative, garantendo l'iscrizione in un unico registro pubblico nazionale,

accessibile gratuitamente e digitalmente suddiviso per forma giuridica e categoria, con soppressione dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. La disposizione non produce oneri in quanto contempla una mera riorganizzazione del sistema esistente, che può farsi con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, la gestione dell'Albo unico nazionale delle cooperative si fonda sull'utilizzo della piattaforma informatica già in esercizio presso il Ministero, regolarmente alimentata con i dati acquisiti dagli obblighi di iscrizione, aggiornamento e vigilanza già previsti a normativa vigente. L'attuale sistema consente la raccolta, il trattamento e la pubblicazione delle informazioni senza necessità di nuovi sviluppi informatici. L'accessibilità gratuita è tecnicamente compatibile con l'architettura esistente, già progettata in un'ottica *open-data* e interoperabile con altri sistemi pubblici, e non richiede nuovi investimenti tecnologici. Inoltre, la riforma prevede la soppressione di registri duplicati (quali l'Albo delle cooperative edilizie), contribuendo alla razionalizzazione amministrativa e a una semplificazione normativa che riduce gli adempimenti a carico degli operatori e non determina costi aggiuntivi per l'amministrazione.

L'articolo 4, comma 2, lettera d), prevede l'introduzione di strumenti volti a prevenire comportamenti omissivi e atti elusivi dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, anche al fine di disciplinarne i casi e le modalità nelle ipotesi in cui la devoluzione del patrimonio deve effettuarsi in favore di più fondi mutualistici.

L'articolo 4, comma 2, lettera e), circoscrive e definisce compiutamente il perimetro delle attività rientranti nella vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, salvaguardando il requisito relativo al numero degli enti aderenti ai fini del riconoscimento e assicurando il rispetto dei principi di democraticità, autonomia e indipendenza da ogni altra organizzazione politica, sindacale, di categoria e di rappresentanza, di adeguatezza ed effettività del sistema dei controlli, di proporzionalità del sistema sanzionatorio, di diffusa presenza sul territorio nazionale e in più settori della cooperazione.

L'articolo 4, comma 2, lettera f), introduce la disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo, rispettosa del principio del contraddittorio, che preveda, in base alla gravità del comportamento, la sospensione o la revoca degli effetti dell'iscrizione all'albo di cui alla lettera i), al verificarsi di determinate condizioni; viene altresì previsto un meccanismo di ripetizione del contributo biennale versato dall'ente e i casi in cui l'associazione decade o è sospesa dalla prerogativa di individuare la terna di professionisti di cui all'articolo 9 della legge n. 400 del 1975. Nessun onere ne deriva a carico della finanza pubblica. Tale attività rientra nell'ambito delle funzioni già attribuite alla Direzione generale competente in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, che attualmente gestisce sia le attività ispettive che quelle di controllo documentale. Il procedimento sanzionatorio proposto non richiede strutture organizzative aggiuntive, né prevede compensi, gettoni o

indennità ulteriori per il personale coinvolto, che opererà nell'ambito delle proprie mansioni ordinarie. Inoltre, la previsione normativa definisce un impianto sanzionatorio graduato, proporzionato e legato a criteri oggettivi – quali la gravità della condotta, la reiterazione e l'incidenza causale – in grado di prevenire il contenzioso e limitare il ricorso a procedure giudiziarie. Tale approccio mira a rendere più efficiente e trasparente il sistema di vigilanza, senza implicazioni finanziarie negative, né per l'Amministrazione né per le associazioni vigilanti.

L'articolo 4, comma 2, lettera g), prevede l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative, individuando in particolare i casi in cui la Commissione può esprimere pareri sulle questioni di ordine generale in materia di cooperazione. Nessun onere ne deriva a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 2, lettera b), prevede la razionalizzazione, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sopprimendo la maggiorazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 12, nonché introducendo la possibilità, per l'autorità di vigilanza, di nominare uno o più esperti, il cui corrispettivo è a carico della cooperativa senza dunque nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, da affiancare all'organo di amministrazione su proposta del revisore cooperativo o su richiesta dell'ente stesso, acquisito il parere dell'associazione nel caso di enti aderenti. La soppressione della sanzione consistente nella maggiorazione del contributo da versare all'amministrazione, ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 non comporta una diminuzione di gettito, posto che a tale disposizione non è mai stata attuazione concreta. Essa, infatti, ha da subito generato difficoltà interpretative connesse alla sovrapposizione degli interventi normativi, criticità che permangono ancora oggi nonostante sia stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2021 con il quale (come previsto dal comma 5-*bis*) sono state definite le procedure per l'applicazione della sanzione. A seguito del decreto è infatti intervenuta a dettare le prime istruzioni la circolare della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, protocollo n. 0172438 del 15 maggio 2023, con la quale, sostanzialmente, l'amministrazione, ravvisando l'ipotesi di un concorso di sanzioni, ha suggerito di optare per la più efficace sanzione del commissariamento *ex art. 2545 sexies decies* del Codice civile. In ogni caso giova ribadire che la sanzione della maggiorazione in argomento, non ha sino a ora dato luogo ad alcun gettito. Per completezza, si precisa che la norma in questione non ha mai prodotto effetti finanziari, non essendo mai stata applicata e alla stessa non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La soppressione del comma 5-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, pertanto, non incide su poste di bilancio esistenti o previste, trattandosi di una disposizione teorica, mai operativa, che ha generato entrate meramente eventuali e non

quantificabili, e che è stata superata nella prassi applicativa da sanzioni alternative già attivate (in particolare, il commissariamento).

L'articolo 4, comma 2, lettera i), disciplina l'istituzione di un Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati in cui confluiscono gli attuali revisori abilitati, con previsione di un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, cui attingere laddove il numero dei revisori incaricati della vigilanza ministeriale su cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo sia insufficiente. I professionisti predetti saranno individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base di una selezione pubblica, con obbligo di successiva frequenza e superamento di un corso abilitante. Si tratta, in ogni caso, di una misura di riordino e razionalizzazione del sistema di vigilanza, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il procedimento selettivo e il corso abilitante saranno organizzati avvalendosi delle strutture già esistenti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche attraverso modalità telematiche (*e-learning*), utilizzando modelli operativi già collaudati per la procedura relativa ai soggetti attualmente nominati. In tale quadro, potrà essere previsto, ove necessario, un contributo a carico dei partecipanti a copertura dei costi formativi, in linea con la prassi amministrativa vigente. L'intera operazione sarà pertanto realizzata nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, comma 2, lettera l), è volta a prevedere la garanzia di un'adeguata pubblicità dell'attività di controllo svolta su ciascuna cooperativa, nonché, in capo agli amministratori degli enti vigilati, specifici obblighi di discussione in assemblea circa gli esiti della vigilanza. Nessun onere ne deriva a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 2, lettera m), prevede che siano apportate modifiche all'articolo 2543 del Codice civile in ordine alla nomina dell'organo di controllo interno o del revisore legale dei conti; nonché di specifici obblighi informativi nella relazione *ex* articolo 2429 del Codice civile³² e nella relazione di revisione *ex* articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010, anche in merito al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione gravanti sugli amministratori; prevede il rafforzamento delle finalità e la definizione di un contenuto minimo della certificazione del bilancio cui sono tenute le società cooperative. Nessun onere ne deriva a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 2, lettera n), prevede un contenuto minimo obbligatorio della relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile o, in caso di bilancio abbreviato, della nota integrativa, o in caso di bilancio di micro imprese, delle annotazioni in calce allo stato patrimoniale, che includa, in ragione della tipologia dello scambio mutualistico e della

³² Si ricorda che l'articolo 2543 reca la disciplina concernente la relazione dei sindaci e il deposito del bilancio.

dimensione dell'ente, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, le variazioni della consistenza delle riserve indivisibili e del prestito sociale nonché il rispetto dei principi di "porta aperta", assenza di fini di speculazione privata, democraticità e autonomia.

L'articolo 4, comma 2, lettera o), chiarisce la necessità di considerare, sentita la Banca d'Italia, le specificità delle banche di credito cooperativo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e delle capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-*bis*, evitando sovrapposizioni con i controlli di competenza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea e prevedendo che la vigilanza amministrativa sulle capogruppo dei gruppi cooperativi abbia ad oggetto che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. La norma ha dunque carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, commi 3 e 4, dispone infine le modalità di adozione dei decreti legislativi e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e, ove necessario, delle correlate disposizioni contenute nel Codice civile. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, nonché sulla base di specifici principi e criteri direttivi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari (comma 3).

Con riferimento ai suddetti principi e criteri di cui al comma 2, la lettera a) estende le attività di consulenza e assistenza, svolta dai revisori del Ministero e delle associazioni, anche alla fase del monitoraggio della gestione, con riferimento agli assetti amministrativi, contabili e organizzativi limitatamente alla sostenibilità sociale e ai principi *governance* democratica. A tal fine, una quota parte del fondo derivante dalle contribuzioni obbligatorie, nei limiti delle risorse disponibili, sarà destinata a favorire lo sviluppo della cooperazione anche attraverso corsi per operatori, e la qualificazione professionale degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti. La relazione tecnica afferma che l'estensione dell'attività di consulenza non

produce maggiori oneri poiché ricompresa nelle attività già svolte a legislazione vigente, seppure in relazione alla sola fase della revisione contabile. La previsione di destinare una quota parte del Fondo per la vigilanza alla qualificazione professionale dei operatori si attua nel rispetto del vincolo di invarianza, in quanto l'intervento è circoscritto alle risorse già disponibili nel Fondo stesso, alimentato in via esclusiva dalle contribuzioni obbligatorie delle società cooperative, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbero forniti dati ed elementi di informazione volti ad assicurare che l'incremento delle attività di consulenza siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali elementi andrebbero forniti anche con riferimento alla lettera e), volta a circoscrivere e definire il perimetro delle attività rientranti nella vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La lettera b) prevede forme di coordinamento funzionale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le altre strutture e organismi, centrali e periferici, della pubblica amministrazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che la relazione tecnica assicura che il coordinamento sarà svolto dagli uffici attualmente competenti per la vigilanza, attraverso protocolli d'intesa o strumenti di coordinamento già in uso, senza aggravio di costi.

La lettera c) prevede la creazione di un unico Albo denominato "Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche" e la contestuale soppressione dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce oneri in quanto contempla una mera riorganizzazione del sistema esistente, attuabile con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto altresì conto che la soppressione di altri registri dovrebbe contribuire alla riduzione degli adempimenti a carico degli operatori, come confermato dalla medesima relazione tecnica.

La lettera f) include la realizzazione di un procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo, prevedendo, in base alla gravità del comportamento, la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la relazione tecnica ricorda che le attività connesse rientrano nell'ambito delle funzioni già attribuite alla Direzione generale competente in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, che attualmente gestisce sia le attività ispettive che quelle di controllo documentale, senza che vi sia bisogno di strutture organizzative aggiuntive, né di compensi, gettoni o indennità ulteriori per il personale coinvolto, che opererà nell'ambito delle proprie mansioni ordinarie.

La lettera g) integra la disciplina relativa alla Commissione centrale per le cooperative, individuando in particolare i casi in cui la Commissione può esprimere pareri su questioni di ordine generale in materia di cooperazione.

Al riguardo, nel prendere atto che la relazione tecnica esclude nuovi oneri a carico della finanza pubblica, appare utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la Commissione, istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sia in grado di svolgere eventuali incrementi operativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La lettera h) prevede di razionalizzare i provvedimenti adottati dal Ministero a seguito dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, sopprimendo, tra l'altro, la maggiorazione sanzionatoria dell'incremento del contributo biennale. La relazione tecnica chiarisce che la suddetta maggiorazione non ha sino a ora dato luogo ad alcun gettito in quanto mai applicata e a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La soppressione, pertanto, non incide su poste di bilancio esistenti o previste, trattandosi di una disposizione teorica, mai operativa, che ha generato entrate meramente eventuali e non quantificabili.

Ciò stante, non si formulano osservazioni. Anche con riferimento alla possibilità per l'autorità di vigilanza di nominare uno o più esperti con compiti di consulenza e supporto da affiancare all'organo di amministrazione, non si formulano osservazioni attesa la natura discrezionale di tale criterio direttivo.

La lettera i) prevede l'istituzione di un Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati, comprensivo di un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, cui attingere qualora risulti insufficiente il numero dei revisori necessario.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché la relazione tecnica chiarisce che trattasi di una misura di riordino e razionalizzazione del sistema di vigilanza, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'intera operazione – al cui interno potrà essere prevista, ove necessario, la richiesta di un contributo a carico dei partecipanti a copertura dei costi formativi – sarà realizzata nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, non si formulano osservazioni sui restanti principi e criteri direttivi previsti dalle disposizioni in esame, data la loro natura sostanzialmente ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 prevede che i decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega ivi conferita siano adottati, oltre che nel rispetto dei principi costituzionali e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di allineare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione in commento a quella più comunemente utilizzata nella prassi, introducendo un ulteriore comma nell'articolo in commento al fine di prevedere che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conseguentemente sopprimendo dal comma 1 l'inciso: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conformemente a quanto disposto dal comma 3, primo periodo, dell'articolo 1, potrebbe altresì valutarsi l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, comma 3, primo periodo, che il parere

parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 sia espresso anche dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.